

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione asimmetrica non è abusiva

di **Ennio Vial**




L'esame dei possibili utilizzi della **scissione societaria** porta anche all'analisi della c.d. **scissione asimmetrica**, nella quale, con il **consenso unanime dei soci**, è possibile **non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie**, bensì direttamente **partecipazioni della scissa**. Si tratta di un'operazione senza dubbio **lecita**, spesso utilizzata quale soluzione per dirimere eventuali **conflitti tra soci**.

Particolari casistiche della scissione asimmetrica sono rappresentate dalla presenza di società contenenti aziende e/o **compendi immobiliari**. Numerosi sono, poi, i casi affrontati dall'Agenzia delle entrate, in risposta ad istanze di interpello, in ordine alla **liceità di operazioni di scissione**.

Appare interessante commentare la risposta ad interpello (la [n. 421 del 1° ottobre 2020](#)) che ha avuto ad oggetto una **scissione asimmetrica di una società avente ad oggetto una attività immobiliare di gestione**.

Ad una prima analisi la questione appare banale e già affrontata dall'Agenzia in diverse occasioni. Scavando più in profondità, tuttavia, si notano tutta una serie di implicazioni derivanti da un contesto in cui le partecipazioni erano divise tra **nudi proprietari e usufruttuari**.

La seguente tabella ripropone la **situazione di partenza dell'operazione** e la **situazione di arrivo a seguito dell'implementazione della scissione**.



Se ci fermassimo ad osservare la parte superiore del grafico, con Tizio e Caio, potremmo dire che si tratta di una classica ipotesi di **scissione asimmetrica non proporzionale** che non presenta particolari peculiarità. L'Agenzia delle Entrate ha già più volte affrontato il caso della **scissione asimmetrica di società aventi per oggetto la gestione di immobili**.

Fin dal 2007, ancora ai tempi della elusione fiscale, l'Agenzia considerava la **scissione asimmetrica**, scissione in cui un socio prende una strada e l'altro ne imbocca un'altra che per certi versi potremo anche definire come "**scissione non proporzionale spinta**", come un'**operazione non elusiva**, sempreché dentro le società (scindenda e beneficiaria) **vi fossero aziende**.

L'approccio dell'Ufficio secondo cui non è problematica né abusiva l'operazione in questione, anche nel caso in cui non ci sia *azienda* ma solamente **immobili locati e/o oggetto di compravendita**, è un po' più recente. Sul punto, infatti, **numeroso sono le risposte ad interpello che risalgono ancora all'autunno 2018** (per citarne alcune ricordiamo la [n. 36/2018](#), [n. 40/2018](#)). L'approccio più **permissivo** dell'Ufficio nasce dal fatto che **oggi non si parla più di elusione ma di abuso**.

Tornando al caso oggetto del recente interpello, vi sono **due soci, Tizio e Caio, entrambi al 50% di una società immobiliare**. La scissione asimmetrica intende **dividere i due soci**, ma è una **scissione parziale in quanto l'attuale immobiliare resiste** e nasce una nuova società immobiliare. Così facendo, Caio risulterà **socio unico al 100% della vecchia immobiliare**, mentre **Tizio socio unico al 100% della società appena nata**.

Se ci limitassimo a questa fattispecie, l'operazione diventa quasi banale, ed il quesito non sarebbe stato nemmeno da proporre all'Agenzia, visto il "**semaforo verde**" dato già in diverse occasioni.

La particolarità che però qui abbiamo è che **Tizio e Caio non detengono le quote in piena proprietà, bensì in nuda proprietà**. Tizio e Caio si scindono e così facendo risultano **soci unici, ciascuno, per la propria immobiliare, ma con quote al 100% in nuda proprietà**.

Gli **usufruttuari**, invece, sono altri due soggetti, Mevio e Sempronio, **entrambi usufruttuari al 50% ciascuno**. L'aspetto interessante dell'operazione in questione è che **Mevio e Sempronio conservano il loro diritto di usufrutto** anche a seguito della scissione, ma ognuno con il 50% in

entrambe le società. Per questi due soggetti potremo dire che la scissione si presenta come **“proporzionale”**.

L'Agenzia conferma che l'operazione **non è abusiva né sotto il profilo delle indirette né sotto il profilo delle imposte di registro e delle ipocatastali**, che risultano dovute, ancorché in misura fissa, in quanto vi sono immobili.

La particolarità è rappresentata dal fatto che, a memoria di chi scrive, l'Agenzia affronta per la prima volta una scissione che vede la **separazione tra usufrutto e nuda proprietà**.

Non emerge, dalla lettera dell'interpello, se i due nudi proprietari **hanno o meno il diritto di voto in assemblea**. Il diritto, infatti, di solito spetta agli usufruttuari ma potrebbe essere attribuito (anche a seguito di modifica convenzionale) ai nudi proprietari.

Forse possiamo affermare che la mancata precisazione di tale aspetto porti a ritenere che lo stesso sia irrilevante ai fini della scissione. Se l'interpretazione è corretta, significa che **la scissione asimmetrica va bene anche per la nuda proprietà**, e ciò a prescindere dalla sussistenza di diritto di voto in capo alla nuda proprietà.

Altro aspetto interessante da valutare è il seguente. **Se i soci in nuda proprietà non detengono diritto di voto, che bontà c'è nell'operazione di scissione asimmetrica?** Quali voti potranno essere chiamati ad esprimere nelle rispettive società? Probabilmente nessuno; però, ad esempio, gli stessi sono magari **amministratori** delle società stesse, perché nominati dai due usufruttuari. Ognuno di loro, quindi, diventa **amministratore unico della propria società, nominato dai due usufruttuari**, e poi, in prospettiva, quando gli usufruttuari verranno a mancare, si perfezionerà definitivamente la scissione asimmetrica ed ognuno comanderà la propria società **anche in termini di proprietà**.